

Art. 11

(Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica" e successive modifiche)

1. La Regione, salvaguardati i presidi locali, provvede alla definizione dei comprensori di bonifica e al riordino dei Consorzi di bonifica, in conformità ai criteri definiti nell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2008, di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modifiche, in modo da garantire la

tutela e la valorizzazione delle specificità e dell'omogeneità territoriale dal punto di vista geografico, idrografico e orografico.

2. I Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano", "Bonifica Reatina", "Maremma Etrusca", "Val di Paglia Superiore", "Agro Pontino", "Pratica di Mare", "Sud Pontino", "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora" sono estinti, alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui al comma 11, con la contestuale istituzione dei seguenti Consorzi di bonifica:

- a) Consorzio di bonifica "Lazio Nord", il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica "Val di Paglia Superiore" e "Bonifica Reatina" salvo quanto previsto dal comma 4;
- b) Consorzio di bonifica "Litorale Nord", il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" salvo quanto previsto dal comma 4;
- c) Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest" il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino";
- d) Consorzio di bonifica "Lazio Sud Est", il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora".

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, nomina, con decreto:

- a) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica "Val di Paglia Superiore" e "Bonifica Reatina";
- b) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare";
- c) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino";
- d) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora".

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 3, lettera b), individua nell'esercizio delle attività di cui al comma 8, d'intesa con il Commissario straordinario di cui al comma 3, lettera a), i rapporti giuridici relativi ai comuni di Gallese, Magliano Sabina, Collecchio, Tarano, Torre in Sabina, Montebuono, Vacone, Configni e Montasola, già ricompresi nel Consorzio "Tevere Agro Romano", che all'esito del processo di fusione, sono trasferiti al costituendo Consorzio di bonifica "Lazio Nord".

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina, tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche:

- a) un revisore dei conti per i Consorzi di bonifica "Val di Paglia Superiore" e "Bonifica Reatina";
- b) un revisore dei conti per i Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare";
- c) un revisore dei conti per i Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino";
- d) un revisore dei conti per i Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora".

6. I Commissari straordinari e i sub commissari di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d) e i revisori dei conti di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d), permangono nell'incarico fino all'insediamento degli organi dei Consorzi di bonifica. I commissari straordinari ed i sub commissari devono essere scelti tra soggetti di comprovata

esperienza e nell'esercizio delle loro funzioni devono avvalersi del personale dei Consorzi in via di soppressione.

7. L'indennità spettante ai Commissari straordinari e ai sub commissari, che non può essere superiore a quella percepita dall'ultimo Presidente del Consorzio, è determinata all'atto della nomina, con oneri a carico dei Consorzi. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, qualora sia nominato commissario o sub commissario un dirigente regionale, l'indennità è corrisposta direttamente alla Regione e confluisce nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. Con la nomina dei Commissari straordinari di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), decadono tutti gli organi dei Consorzi di bonifica e gli eventuali Commissari.

8. I Commissari straordinari, coadiuvati dai sub commissari:

a) esercitano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dei Consorzi di bonifica;

b) predispongono e trasmettono alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla notifica del decreto di nomina, sentiti i revisori dei conti:

1) una relazione contenente una ricognizione della situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale per ciascun Consorzio di bonifica;

2) un documento di sintesi sulla situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale dei Consorzi di bonifica oggetto di fusione, che tenga conto della relazione di cui al numero 1);

3) il progetto di fusione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, comprensivo del modello organizzativo che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione e funzionamento dell'ente, deve assicurare, in particolare:

3.1) coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e delle politiche ambientali e di difesa del suolo della Regione;

3.2) collaborazione con le altre Autorità che agiscono sulla salvaguardia idraulica del territorio regionale;

3.3) razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche, riduzione del numero di direttori e delle posizioni dirigenziali, al fine di conseguire i risparmi di spesa;

3.4) tutela dei livelli occupazionali del personale;

c) indicano le elezioni, ai sensi del comma 12, ai fini dell'insediamento degli organi dei Consorzi di bonifica;

d) predispongono, di concerto, uno Statuto tipo recante l'organizzazione, il funzionamento dei Consorzi e le modalità di svolgimento delle elezioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

e) predispongono le linee guida per la redazione dei nuovi piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuzione consortile;

f) predispongono, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, i piani di organizzazione variabile (POV), recanti le strutture operative e l'organico dei Consorzi di bonifica.

9. I revisori dei conti esprimono il parere di cui al comma 8, lettera b), entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta dei Commissari straordinari.

10. La documentazione di cui al comma 8, lettera b), contengono:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o proprietà;

b) un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;

c) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti, in cui subentrano i Consorzi di bonifica.

11. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro trenta giorni dalla trasmissione di quanto previsto al comma 8, lettera b), delibera, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di difesa del suolo, l'approvazione dei progetti di fusione e assegna le risorse umane, strumentali e finanziarie dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai Consorzi di bonifica istituiti ai sensi del comma 2. La Giunta regionale delibera, sentite le commissioni consiliari competenti, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa del suolo, l'approvazione dello Statuto tipo di cui al comma 8, lettera d), entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dei Commissari straordinari.

12. I Commissari straordinari indicano, entro novanta giorni dall'approvazione del progetto di fusione da parte della Giunta regionale, le elezioni degli organi dei Consorzi di bonifica. Per la prima tornata elettorale si applicano i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo i contribuenti in sezioni. Le sezioni sono composte ripartendo i consorziati per fasce di contribuenza. I consiglieri dei Consorzi, in numero di tredici, sono rappresentativi delle quattro sezioni di contribuenza: tre agricole ed una extragricola. I seggi si assegnano in ragione dell'apporto della sezione alla contribuenza complessiva, tenendo conto della consistenza numerica dei contribuenti presso le sezioni. Un seggio è attribuito ai consorziati extragricoli.

13. Alla l.r. 4/1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(Comprensori e consorzi di bonifica)

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica alla data del 1° gennaio 2016 ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente, è suddiviso in quattro comprensori, come da cartografia nell'Allegato A, sulla base di unità idrografiche e idrauliche omogenee allo scopo di realizzare interventi organici di adeguata funzionalità:

- a) Comprensorio “Lazio Nord”;
- b) Comprensorio “Litorale Nord”;
- c) Comprensorio “Lazio Sud Ovest”;
- d) Comprensorio “Lazio Sud Est”.

2. Nei comprensori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono, rispettivamente, istituiti i seguenti Consorzi di bonifica:

- a) Consorzio di bonifica “Lazio Nord”;
- b) Consorzio di bonifica “Litorale Nord”;
- c) Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”;
- d) Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”.

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Modifica delle perimetrazioni dei comprensori)

1. Le modifiche alle perimetrazioni dei comprensori di cui alla cartografia allegata alla presente legge sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Entro

dieci giorni dall'adozione della deliberazione, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina per i consorzi interessati un commissario, il quale indice entro sei mesi le elezioni.”;

c) all'articolo 20:

1) alla lettera d) del primo comma dopo le parole: “il presidente” sono aggiunte le seguenti: “e due vicepresidenti”;

2) al secondo comma, le parole da: “del Consiglio regionale” fino a: “competenti” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale”;

d) all'articolo 22:

1) al comma 1 la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “tredici” e le parole da: “e da un membro” fino alla fine del comma sono soppresse;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

e) al comma 8 dell'articolo 23 la parola: “nove” è sostituita dalla seguente: “dodici”;

f) l'articolo 24 è abrogato;

g) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: “ed il vice presidente” sono sostituite dalle seguenti: “e i due vice presidenti”;

2) al comma 2, le parole: “dal vicepresidente” sono sostituite dalle seguenti: “dai due vice presidenti” e la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “due”;

h) al comma 3 dell'articolo 26 le parole: “dall'assemblea del consorzio previa designazione del Presidente della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “dal Presidente della Regione”;

i) il quarto comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

“4. Lo statuto tipo è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di difesa del suolo.”;

l) è aggiunto, in fine, l'allegato A di cui all'allegato C alla presente legge.

14. Le modifiche di cui al comma 13, lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e l) entrano in vigore alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui al comma 11.

Art. 12

(Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)

1. Nel Capo III, dopo l'articolo 21 della l.r. 27/1998 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis (Tariffazione puntuale)

1. La Regione promuove la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispose le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che deve avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.